

Il mancato rispetto condiziona il processo

Le prime decisioni dei tribunali di merito in relazione alla mancata presentazione della domanda di mediazione nelle materie in cui è prevista come obbligatoria propendono per l'improcedibilità della domanda in sede giudiziale.

Le prime pronunce giurisprudenziali (Tribunale di Prato, 30 marzo 2011; Tribunale di Modena, 6 maggio 2011) evidenziano come nell'ambito delle materie nelle quali il tentativo di conciliazione risulta essere obbligatorio dal 20 marzo 2011 (per Rca e condominio si passa invece a marzo 2012), il tentativo di mediazione debba essere esperito prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria a pena di improcedibilità della domanda in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010.

Ne consegue che in tali materie la presentazione della domanda di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale che può essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza.

Nelle ordinanze fino a oggi edite, i rilievi da parte dei tribunali non potevano che essere rivolti ai procedimenti introdotti mediante ricorso nell'ambito del rito locatizio.

Nei casi sopra citati, i tribunali hanno ritenuto sot-

to un profilo sostanziale che non vi fosse luogo ad emettere un formale provvedimento di improcedibilità, dovendosi, invece, assegnare un termine di quindici giorni per l'inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell'udienza per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall'articolo 6 del Dlgs n. 28 del 2010.

L'esperto risponde
IL SOLE **24 ORE**

DIRETTORE RESPONSABILE
 Roberto Napoletano

CAPOREDATTORE
 Salvatore Padula

A CURA DI
 Antonella Moro

